



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO**

composta dai seguenti magistrati

dott. Alberto CELESTE

dott.ssa Maria Pia DI STEFANO

dott. Roberto BONANNI

Presidente relatore

Consigliere

Consigliere

a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.

in sostituzione dell'udienza collegiale del **11/6/2024**

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. **329/2023**

vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.

(avv.to Attanasio)

PARTE APPELLANTE

E

CHINE' MARIAGABRIELLA

(avv.to Di Fonso)

PARTE APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6095 del 17/8/2022

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, in accoglimento dell'opposizione, proposta da Chinè Mariagabriella, nei confronti dell'avviso di accertamento n. 0006/2017, notificato il 18/9/2020, si dichiarava prescritto il credito azionato dall'Inps, relativo al contributo dovuto alla Gestione separata liberi professionisti per l'anno 2014, pari a complessivi € 13.44,70.

L'Istituto interponeva appello, cui resisteva l'avvocato.

Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.

Va, preliminarmente, dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce del successivo provvedimento di discarico totale e/o annullamento dell'avviso di addebito n. 8700120210000000031 del 14/7/2023.

Ciò impone di valutare la fondatezza della domanda, ai soli fini della soccombenza virtuale.

Con l'unico (articolato) motivo di gravame, l'Inps rimprovera al Tribunale capitolino di non aver considerato la sospensione "causa Covid" del decorso della prescrizione, invocata fin dalla memoria di costituzione.

La doglianza si rivela fondata.

Invero, il primo giudice - condividendo l'unica eccezione sollevata dalla Chinè - ha accolto l'opposizione sul seguente assunto: *"Il ricorso è meritevole di accoglimento per l'assorbente eccezione della prescrizione fatta valere. Come osserva la ricorrente, l'importo dovuto era soggetto a scadenza nel giorno 16/6/2015, con conseguente perfezionamento del periodo di prescrizione in data 17/6/2020, laddove l'avviso di accertamento risulta notificato il 18/9/2020 e, pertanto, ben oltre il quinquennio. Preme rilevare che, alla fattispecie, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, non risulta applicabile alcuna ipotesi di sospensione dell'operatività della prescrizione"*.

Tuttavia, lo stesso primo giudice non ha tenuto conto che, in forza dell'art. 37, comma 2, del decreto-legge 17/2/2020, n. 18 - convertito, con modificazioni, dalla legge 24/4/2020, n. 27 - si era stabilito un periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ex art. 3, comma 9, della legge 8/8/1995, n. 335, dal 23/2/2020 al 30/6/2020, sicché, alla data 16/6/2020 (momento dello spirare del termine), bisogna aggiungere il periodo di 129 giorni di sospensione della prescrizione, per cui la notifica dell'avviso di cui sopra avvenuta in data 18/9/2020 costituisce tempestivo atto interruttivo.

Per quanto fin qui esposto, non avendo la Chinè svolto alcuna difesa per quanto concerne il merito della pretesa ex adverso azionata, le spese del doppio grado seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

a - dichiara la cessazione della materia del contendere;

b - condanna l'appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, a titolo di compensi, quanto al primo, nella misura determinata dal Tribunale, e, quanto al presente, in € 1.982,92, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.

Roma, 11/6/2024

IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)

